



Federazione Italiana Hockey

REGOLAMENTO

COMITATO NAZIONALE TECNICI C.N.T.

- art. 9 comma 1 lett. g), art. 49 comma 1 lettera h) dello Statuto -
Delibera del Presidente Federale FIH n.19 del 07 luglio 2025

FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE RICONOSCIUTA DAL CONI



Sommario

Preambolo	1
Art. 1 Definizione del Comitato.....	1
Art. 2 Referente Federale	1
Art. 3 Funzioni e Compiti del CNT e del Responsabile Tecnico	1
Art. 4 Nozione di Tecnico	2
Art. 5 Nomina e Requisiti Generali	2
Art. 6 Doveri degli Allenatori, dei Tecnici Esperti e degli Istruttori Esperti	3
Art. 7 Qualifiche	3
Art. 8 1° Livello: Aiuto Allenatore	3
Art. 9 II° Livello: Allenatore.....	4
Art. 10 III° Livello: Allenatore Capo.....	4
Art. 11 IV° Livello: Tecnico di Quarto Livello Europeo	4
Art. 12 Tecnico Esperto e Istruttore Esperto	5
Art. 13 Preparatore Fisico	5
Art. 14 Preparatore dei Portieri	5
Art. 15 Allenatore Indoor	5
Art. 16 Allenatore H5s	6
Art. 17 Allenatore Paralimpico	6
Art. 18 Istruttore	6
Art. 19 Formatore F.I.H	6
Art. 20 Allenatore Benemerito.....	6
Art. 21 Commissioni d'esame	7
Art. 22 Albo Allenatori; Elenco Tecnici Esperti; Istruttori Esperti	7
Art. 23 Cancellazione dall'Albo Allenatori	7
Art. 24 Cancellazione dall'Elenco Tecnici Esperti; Istruttori Esperti	8
Art. 25 Allenatori Fuori Quadro	8
Art. 26 Allenatori Provenienti da Federazione Estera	8
Art. 27 Tutela Sanitaria dei Tecnici.	8
Art. 28 Modalità di Tesseramento	8
Art. 29 Disposizioni transitorie	9
Art. 30 Entrata in vigore del Regolamento	9

REGOLAMENTO COMITATO NAZIONALE TECNICI

Preambolo

1. Sono Tecnici della F.I.H. gli Allenatori nei vari livelli previsti dal presente regolamento, coerente al Sistema Nazionale Qualifiche degli operatori sportivi (SNaQ) e gli Esperti in Preparazione Fisica, Esperti nella Preparazione dei Portieri in Hockey Indoor, Hockey5s e Hockey Paralimpico che svolgono le rispettive funzioni nell'ambito delle Organizzazioni sportive o sodalizi affiliati, il cui medesimo riconoscimento avrà valore per le divisioni Floorball e Lacrosse.
2. I Tecnici della F.I.H. devono espletare la loro funzione con la massima attenzione all'insegnamento delle specialità dell'hockey e delle divisioni Floorball e Lacrosse, finalizzata alla formazione etica, sportiva e morale, degli atleti e delle atlete delle squadre di appartenenza.
3. I Tecnici della F.I.H. devono essere coscienti dell'importanza della loro missione educativa e formativa, quali componenti essenziali per lo sviluppo dell'hockey in tutte le sue specialità, del Floorball e Lacrosse in ambito nazionale ed internazionale e per la costante crescita sportiva delle persone che li praticano.

Art. 1 Definizione del Comitato

1. Il Comitato Nazionale Tecnici (indicato con la sigla CNT) è la struttura delegata dal Consiglio Federale al reclutamento, alla formazione ed all'aggiornamento tecnico/disciplinare- professionale dei Tecnici tesserati con la F.I.H. ai sensi dell'art. 49 dello Statuto e artt. 77 e 86 del Regolamento Organico (R.O.).
2. Il Comitato è organizzato e funziona secondo le norme contenute nel presente regolamento.
3. Il Comitato opera nell'ambito degli obiettivi del D.Lgs. 13/2013 e del D.Lgs. 15/2016 in coerenza con il quadro tracciato e indicato a livello europeo nella Delibera n°216 del 12.06.2018 della Giunta Nazionale del CONI e successive modificazioni.

Art. 2 Referente Federale

1. Il Consiglio Federale nomina il Referente Federale del CNT riconoscendogli funzioni di coordinamento del Comitato.
2. Il Referente Federale propone al Consiglio Federale la nomina del Responsabile Tecnico che è il responsabile della conduzione del Comitato e dell'attuazione dei programmi di attività, nonché degli altri compiti affidati dal Consiglio Federale al settore. Al Responsabile Tecnico dovrà corrispondere uno tra i seguenti requisiti: diploma ISEF, laurea in scienze motorie, Tecnico di Quarto Livello Europeo o Allenatore Capo che abbia cumulato non meno di 50 crediti con altri specifici percorsi formativi riconosciuti dalla F.I.H.
3. Il Referente Federale propone al Consiglio Federale la costituzione del Comitato, i cui componenti sono concordati con il Responsabile Tecnico.

Art. 3 Funzioni e Compiti del CNT e del Responsabile Tecnico

1. Il Responsabile Tecnico del CNT è nominato dal C.F. con le funzioni indicate dall'art. 86 del Regolamento Organico.
2. Il CNT è composto dal Responsabile Tecnico che lo presiede e da non più di cinque membri, nominati dal Consiglio Federale ed indicati dal Responsabile Tecnico al Referente Federale, scelti tra gli Allenatori e i Tecnici Esperti tesserati con la F.I.H. (si veda successivo Art.7)
3. Il CNT, per il raggiungimento degli obiettivi di programma, potrà avvalersi di collaboratori esterni allo stesso comitato.
4. Il CNT svolge attività di indirizzo e di consulenza dei settori Tecnici, in particolare deve:
 - a) elaborare e proporre all'approvazione del Consiglio Federale i programmi di formazione, di reclutamento ed aggiornamento tecnico e metodologico dei tecnici, sulla base degli indirizzi contenuti nel modello SNaQ elaborato dal CONI e deliberato dalla Giunta Nazionale del CONI del 12.06.2018 ed in ambito Paralimpico secondo le linee guida dello SNaQ-CIP elaborato dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) ed approvato dalla Giunta Nazionale del CIP con delibera nr. 364 del 30.10.2020;
 - b) predisporre le disposizioni esplicative del Regolamento del CNT per tutte le attività di volta in volta programmate;

- c) curare la pubblicazione di dispense, manuali e quaderni tecnici, note di orientamento ed altri strumenti formativi;
 - d) provvedere alla nomina ed al passaggio di qualifica dei Tecnici, di qualsiasi categoria, secondo le norme del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 86 del Regolamento Organico federale (R.O.);
 - e) valutare i percorsi formativi tecnici ed universitari dei tesserati, per il riconoscimento dei punti di credito utili per il riconoscimento o passaggio di qualifica.
 - f) nominare i docenti e gli esaminatori per i corsi di formazione e per le sessioni di esami;
 - g) determinare il percorso di formazione e di aggiornamento e l'attribuzione dei relativi crediti formativi necessari per l'acquisizione delle qualifiche di cui al successivo art. 7, sulla base dei principi SNaQ, in accordo con il CONI;
 - h) curare l'aggiornamento dell'Albo Allenatori e dell'Elenco Esperti in Preparazione Fisica/Portieri/Istruttori, Esperti di Hockey indoor e Hockey5s;
 - i) proporre e curare su indicazione del Responsabile Tecnico gli aggiornamenti del medesimo regolamento;
 - j) segnalare alla Procura Federale le eventuali infrazioni disciplinari o i comportamenti dei tecnici contrari alle norme federali.
5. Il CNT viene convocato dal Responsabile Tecnico, si deve riunire almeno due volte l'anno per:
- a) analizzare l'attività svolta, anche in relazione a quanto espresso all'art. 86 R.O. e all'art. 3 del presente Regolamento;
 - b) impostare il programma nelle sue linee generali per l'anno in corso e per gli anni seguenti e proporlo all'approvazione del Consiglio Federale.
6. Alle riunioni del CNT partecipa il Referente Federale.
7. Per l'assolvimento di tutti i compiti organizzativi di competenza del CNT si provvederà a mezzo della Segreteria Federale.
8. In caso di dimissioni di componenti del CNT, tutti gli altri membri restano in carica fino a delibera del Consiglio Federale che provvederà alla sua eventuale sostituzione.
9. In caso di particolari rilevanze o incompatibilità previste dallo statuto, il Referente Federale su indicazione del Responsabile Tecnico, propone al consiglio Federale l'esclusione dei membri della CNT.

Art. 4 Nozione di Tecnico

1. I Tecnici della FIH sono gli Allenatori di Hockey, gli Esperti di Hockey in Preparazione Fisica, i Preparatori di Portieri, gli Esperti di Hockey Indoor, Hockey5s, Hockey Paralimpico e gli Allenatori delle divisioni di Floorball e Lacrosse tesserati alla F.I.H. che:
- a) abbiano acquisito la qualifica che li abilita a dirigere la preparazione tecnica o atletica delle squadre di Hockey, di Floorball e Lacrosse, dei sodalizi affiliati, nonché a condurre le stesse squadre nel corso delle gare, per le quali il Consiglio Federale rende necessario il possesso della qualifica;
 - b) siano regolarmente iscritti all'Albo Allenatori o all'Elenco Esperti in Preparazione Fisica, Preparatori dei Portieri, Esperti Hockey Indoor, Esperti Hockey5s ed Esperti in Hockey Paralimpico, tenuti e aggiornati dalla Segreteria Federale, su indicazioni del Responsabile Tecnico.

Art. 5 Nomina e Requisiti Generali

1. Possono essere iscritti all'Albo Allenatori di Hockey, Floorball e Lacrosse con la qualifica di Aiuto Allenatore, Allenatore, Allenatore Capo, Tecnico Di Quarto Livello Europeo, tutti i cittadini italiani o stranieri che:
- a) siano di buona condotta morale e civile;
 - b) abbiano compiuto il 18° anno di età all'inizio del percorso formativo;
 - c) abbiano frequentato i corsi di formazione Federale secondo i criteri indicati dal Sistema Nazionale di Qualifiche degli Operatori Sportivi (SNaQ) e SNaQ-CIP (si veda Art.3);
 - d) siano tesserati alla F.I.H. ed in regola con il pagamento della relativa quota di iscrizione nella misura stabilita dal Consiglio Federale;
 - e) non abbiano subito squalifiche sportive inibitorie.

2. Possono essere iscritti agli Elenchi Esperti di Hockey:
 - a) Tecnici Esperti di Hockey in Preparazione Fisica, Preparatore dei Portieri, Allenatore Indoor, Hockey5s e Hockey Paralimpico;
 - b) Istruttore Esperto Formatore F.I.H. e Istruttore
3. Tutti coloro che, in possesso dei requisiti indicati nei commi precedenti, abbiano ottenuto la relativa qualifica.

Art. 6 Doveri degli Allenatori dei Tecnici Esperti e degli Istruttori Esperti

1. Tutti i Tecnici della F.I.H. devono espletare la loro funzione con la massima attenzione all'insegnamento dell'Hockey, del Floorball e della Lacrosse e alla formazione etico-sportiva e morale degli atleti, delle atlete e delle rispettive squadre, coscienti dell'importanza della loro missione formativa ed educativa, componenti essenziali per lo sviluppo dell'Hockey, del Floorball e della Lacrosse a livello nazionale ed internazionale per le persone che lo praticano.
2. I Tecnici, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, sono tenuti a:
 - a) rispettare gli obblighi previsti per i tesserati;
 - b) tenere in ogni circostanza un comportamento etico/morale consono alla loro funzione, in particolare durante le gare devono rispettare l'arbitro e i giocatori, astenendosi da comportamenti irregolari e di violenza verbale, rispettando le regole del Fair Play sia all'interno che all'esterno del recinto di gioco;
 - c) curare costantemente il proprio aggiornamento obbligatorio e volontario.
3. La violazione dei doveri di cui alle lettere a) e b) costituisce infrazione disciplinare e ai sensi del Regolamento di Giustizia F.I.H.

Art. 7 Qualifiche

1. Gli Allenatori in riferimento al modello SNaQ si distinguono per qualifica e grado:
 - a) I Livello - Aiuto Allenatore
 - b) II Livello - Allenatore
 - c) III Livello - Allenatore Capo
 - d) IV Livello - Tecnico Di Quarto Livello Europeo
2. I Tecnici Esperti secondo la FIH si distinguono in:
 - a) Preparatore Fisico
 - b) Preparatore dei Portieri
 - c) Hockey Indoor - Allenatore Indoor
 - d) Hockey5s - Allenatore Hockey5s
 - e) Hockey Paralimpico - Allenatore Paralimpico
3. Gli Istruttori Esperti secondo la F.I.H. si distinguono in:
 - a) Istruttore (denominazione precedente: Istruttore Promozionale)
 - b) Formatore F.I.H.
4. Allenatore Benemerito: non rappresenta qualifica, si tratta di riconoscimento al merito

Art. 8 I Livello: Aiuto Allenatore

1. Possono partecipare al corso di I Livello "Aiuto Allenatore" tutti i tesserati in regola con i requisiti indicati all'art. 5 del Regolamento.
2. La qualifica di I Livello "Aiuto Allenatore" prevede attività che devono essere svolte sotto la guida e la supervisione di un Allenatore esperto di livello superiore.
3. Con la qualifica di Aiuto Allenatore si è abilitati ad operare nell'ambito delle attività agonistiche per le quali il Consiglio Federale rende necessario il possesso della qualifica di I Livello.
4. L'attribuzione della qualifica di I Livello "Aiuto Allenatore" sarà raggiunta dopo la frequenza del relativo corso riconosciuto dalla CNT ed il superamento delle prove finali di esame.
5. La qualifica di I Livello "Aiuto Allenatore" è attribuibile ai diplomati ISEF ed ai laureati in Scienze Motorie, attraverso percorsi formativi individualizzati (P.F.I.) con esame finale, indicati dal Responsabile Tecnico che dovrà redigere una relazione per determinare il riconoscimento dei crediti minimi (si veda successivo punto 6).

6. Il percorso formativo prevede il raggiungimento di un numero minimo di 10 crediti (3 crediti per le abilità e 7 crediti per le conoscenze) ai fini indicati nel punto 4 e 5.

Art. 9 II Livello: Allenatore

1. Possono partecipare al corso di II Livello tutti gli Aiuto Allenatori che abbiano ottenuto la qualifica di cui al precedente articolo da almeno un anno solare.
2. Con la qualifica di Allenatore II Livello si è abilitati ad operare nell'ambito delle attività agonistiche per le quali il Consiglio Federale rende necessario il possesso della qualifica di II Livello.
3. L'attribuzione della qualifica di Allenatore II Livello sarà raggiunta dopo la frequenza del relativo corso riconosciuto dalla CNT ed il superamento delle prove finali di esame.
4. I laureati in Scienze Motorie, in possesso della qualifica di primo livello, che abbiano discusso una tesi di laurea sul modello prestativo, sulla tecnica o didattica dell'Hockey, su valutazione della CNT, possono accedere alla qualifica di Allenatore di Secondo Livello.
5. L'Allenatore di II Livello deve ottenere un minimo di 20 crediti (6 crediti per le abilità e 14 crediti per le conoscenze) ai fini indicati nel precedente punto 3.

Art. 10 III Livello: Allenatore Capo

1. Possono partecipare al corso di III Livello tutti gli Allenatori che abbiano ottenuto la qualifica di cui al precedente articolo da almeno due anni solari.
2. Con la qualifica di Allenatore Capo si è abilitati ad operare nell'ambito delle attività agonistiche per le quali il Consiglio Federale rende necessario il possesso della qualifica di III Livello.
3. L'attribuzione della qualifica di Allenatore Capo sarà raggiunta dopo la frequenza del relativo corso nazionale ed il superamento delle prove finali di esame.
4. Sarà facoltà del Responsabile Tecnico CNT proporre P.F.I. attraverso una relazione che determini il riconoscimento dei crediti minimi (vedi punto 6), al fine di autorizzare ed ammettere a sostenere direttamente l'esame finale, i candidati che abbiano raggiunto una idonea preparazione con la partecipazione alle attività Federali-Nazionali e Internazionali.
5. Al fine del mantenimento dell'idoneità ad operare negli ambiti tecnici previsti dalla F.I.H., sarà necessario frequentare corsi di aggiornamento organizzati o riconosciuti dal CNT, svolti in ambito territoriale, nazionale o corsi internazionali riconosciuti dalla EHF e IHF, in presenza o nella modalità di formazione a distanza (F.A.D.).
6. Per ottenere la qualifica di Allenatore Capo bisogna conseguire un minimo di 20 crediti (6 crediti per le abilità e 14 crediti per le conoscenze) ai fini indicati nel precedente punto 3.

Art. 11 IV Livello: Tecnico Di Quarto Livello Europeo

1. Possono partecipare al corso di Tecnici di IV Livello gli Allenatori Capo tesserati con la F.I.H. ed in possesso della qualifica di terzo livello:
 - a) che da almeno due anni sportivi operano nell'ambito delle attività agonistiche per le quali il Consiglio Federale ne rende necessaria la qualifica;
 - b) possiedono i crediti relativi alle abilità ottenute tramite attività svolte dopo il conseguimento della qualifica di terzo livello.
2. Per ottenere la qualifica di Tecnico di IV Livello è necessario conseguire un minimo di 50 crediti (10 per abilità e 40 per conoscenze).
3. Il Tecnico di IV Livello rappresenta l'apice del modello SNaQ e per ottenere la qualifica dovrà superare uno specifico esame presso la Scuola dello Sport CONI/Sport e Salute sulla base dei principi e i criteri previsti dallo SNaQ, dopo aver acquisito i crediti indicati al precedente punto 2.
4. La CNT, di concerto con la Scuola dello Sport, potrà organizzare un percorso formativo equipollente che prepara il candidato all'esame finale da svolgersi in accordo con la Scuola dello Sport.
5. Con la qualifica di Tecnico Di Quarto Livello Europeo si è abilitati ad operare nell'ambito della ricerca scientifica, delle attività agonistiche e non agonistiche di ogni ordine e grado (specialità e divisioni) organizzate dalla F.I.H. per le quali il Consiglio Federale rende necessario il possesso di una qualifica.

Art. 12 Tecnico Esperto ed Istruttore Esperto

1. Il Tecnico Esperto è:
 - a) il Preparatore Fisico, il Preparatore dei Portieri, l'Allenatore Indoor, indicati nei successivi articoli, che dovranno acquisire un minimo di 30 crediti cumulativi tra qualifiche tecniche ottenute precedentemente e formazione specifica di Tecnico Esperto;
 - b) l'Allenatore H5s che abbia raggiunto un minimo di 10 crediti formativi nella formazione precedente;
 - c) l'Allenatore Paralimpico che dovrà acquisire una preparazione in linea allo SNaQ - CIP
2. Istruttore Esperto è:
 - a) il Formatore F.I.H. o Istruttore, competenti in ambiti formativi nel primo caso o ludico motori per il secondo, che abbia acquisito il numero minimo di crediti richiesti (si veda art 18,19). Per i quali il Consiglio Federale rende necessario il possesso della qualifica.

Art. 13 Preparatore Fisico

1. La qualifica è attribuibile ai diplomati ISEF, ai laureati in Scienze Motorie e ai Tecnici di IV Livello Europeo tesserati alla F.I.H. dopo l'avvenuto riconoscimento da parte del CNT delle competenze specifiche possedute o raggiungibili attraverso P.F.I. con esame finale (si veda seguente punto 2)
2. La qualifica può essere ottenuta tramite un corso specifico, con esame finale, per accedere al quale bisogna possedere un cumulo minimo di 50 crediti ottenuti in altri percorsi formativi riconosciuti dalla F.I.H. necessari per poter svolgere un carico di lavoro specifico pari ad almeno 10 crediti derivanti da abilità e/o conoscenze, secondo i criteri valutativi stabiliti dal CNT.

Art. 14 Preparatore dei Portieri

1. Possono partecipare al corso di Preparatore dei Portieri tutti i tesserati in regola con i requisiti dell'art. 5.
2. La qualifica è attribuita ai tesserati della F.I.H. che abbiano seguito il corso specifico sulla formazione della figura del portiere di hockey prato/indoor e sulle peculiari capacità psico- fisiche necessarie per ricoprire tale ruolo.
3. Sono ammessi a sostenere l'esame conclusivo i candidati che abbiano seguito regolarmente il percorso formativo acquisendo almeno 10 crediti per abilità e/o conoscenze.
4. L'ottenimento della specialità non dà diritto a condurre squadre durante incontri ufficiali.

Art. 15 Allenatore Indoor

1. L'attribuzione della qualifica di Allenatore Indoor sarà raggiunta dopo la frequenza del relativo corso nazionale ed il superamento delle prove finali di esame.
2. Potranno partecipare al corso tutti i tesserati della F.I.H. in possesso della qualifica di allenatore di II livello da almeno un anno solare o superiore.
3. Sono ammessi a sostenere l'esame conclusivo i candidati che abbiano seguito regolarmente il percorso formativo acquisendo almeno 6 crediti per abilità e/o conoscenze.
4. L'elaborato d'esame sarà valutato idoneo per un carico di lavoro pari ad almeno 4 crediti
5. Sarà facoltà del Responsabile Tecnico CNT, attraverso una relazione che determini il riconoscimento dei crediti minimi (si veda punto 6), proporre P.F.I. al fine di autorizzare il rilascio della qualifica o ammettere a sostenere direttamente l'esame finale i candidati che, rispondendo al punto 1 e facendone espressa richiesta, abbiano raggiunto una idonea preparazione con la partecipazione alle attività Federali-Nazionali e Internazionali.
6. Al fine del mantenimento dell'idoneità ad operare negli ambiti tecnici previsti dalla F.I.H., sarà necessario frequentare corsi di aggiornamento organizzati o riconosciuti dal CNT, svolti in ambito territoriale, nazionale o corsi internazionali riconosciuti dalla EHF e IHF, in presenza o nella modalità di formazione a distanza (F.A.D.)
7. Con la qualifica di Tecnico esperto Hockey Indoor si è abilitati ad operare nell'ambito delle attività agonistiche per le quali il Consiglio Federale rende necessario il possesso della qualifica di Allenatore Indoor.

Art. 16 Allenatore H5s

1. L'attribuzione della qualifica di Tecnico Esperto - Allenatore H5s è riconosciuta a tutti gli Allenatori di Hockey L1, L2, L3 (Art.7) che ne facciano richiesta al CNT dopo la partecipazione allo specifico corso o seminario di aggiornamento organizzato dal Comitato Allenatori.

Art. 17 Allenatore Paralimpico

1. I Tecnici Esperti - Allenatori Paralimpici, sono gli Allenatori suddivisi nei vari livelli previsti nel precedente Art.7 punto 1, che abbiano integrato la propria qualifica attraverso percorsi formativi organizzati dalla F.I.H. in collaborazione con il CIP attraverso le linee guida SNaQ - CIP.
2. Tutti i tesserati F.I.H. potranno accedere ad una formazione di base (Assistente Tecnico di Disciplina).
3. L'attribuzione della qualifica sarà rilasciata dopo una prova finale d'esame
4. L'Allenatore Paralimpico e L'assistente Tecnico di Disciplina sono abilitati ad operare in ambiti in cui è riconosciuta una disabilità per la quale il Consiglio Federale rende necessario il possesso della qualifica.

Art. 18 Istruttore

1. La qualifica in Istruttore è attribuita ai tesserati della F.I.H. per attività scolastica, ricreativa, amatoriale, agli operatori sportivi di squadre giovanili non agonistiche, anche per incontri in circuiti di attività promozionale e Beach Hockey.
2. La sopra citata qualifica sarà rilasciata dopo la frequenza del relativo corso organizzato anche a livello locale secondo autorizzazione della CNT.
3. Il corso sarà valido dopo il superamento dell'esame finale valutato idoneo dalla CNT e acquisendo un minimo di 6 crediti per abilità e/o conoscenze.
4. Il corso è tenuto da Allenatori Federali o da Formatori CONI/diplomati ISEF/laureati in Scienze Motorie coadiuvati da un allenatore avente la qualifica L2 o superiore.
5. Il conseguimento della qualifica viene comunicato dal docente tramite il Comitato/Delegazione Regionale che provvede ad informare il CNT per l'aggiornamento degli elenchi.

Art. 19 Formatore F.I.H.

1. La qualifica in Formatore F.I.H. sarà raggiunta dopo la frequenza del relativo corso nazionale ed il superamento delle prove finali di esame.
2. Il corso prevede un percorso formativo del carico di 10 crediti per abilità e/o conoscenze da organizzare di concerto con la Scuola dello Sport.
3. Possono partecipare al corso per Formatori F.I.H.: i diplomati ISEF, i laureati in scienze motorie, i Tecnici di IV Livello Europeo e gli Allenatori Capo che abbiano cumulato non meno di 50 crediti con altri percorsi formativi riconosciuti dalla CNT.
4. Il Formatore F.I.H., dopo l'abilitazione rilasciata dal Consiglio Federale su proposta del Responsabile Tecnico, potrà essere inserito negli elenchi di Istruttore Esperto e fornire docenze in ambito di metodologia di allenamento e/o metodologia di insegnamento.

Art. 20 Allenatore Benemerito

1. Il Consiglio Federale, su proposta e valutazione del CNT, nomina Allenatore Benemerito l'Allenatore che abbia svolto attività continuativa e meritoria per almeno trentacinque anni.
2. La nomina verrà concessa a titolo gratuito e non costituisce qualifica, ma trattasi di benemerita al merito sportivo.
3. L'Allenatore Benemerito per operare nelle attività della F.I.H. dovrà assolvere all'iter per le rispettive qualifiche (vedi Art.7) stabilite dal Consiglio Federale.

Art. 21 Commissioni d'esame

1. L'esame per la valutazione dei candidati può essere svolto da un esaminatore in sede locale e da una apposita Commissione esaminatrice per i corsi regionali e/o nazionali.
2. L'esaminatore locale è rappresentato da un Allenatore di III o IV Livello, indicato dalla Società sportiva organizzatrice del corso, sentito il Comitato/Delegazione regionale competente nel territorio ed approvato dalla CNT.
3. La commissione d'esame regionale è formata da almeno due dei seguenti componenti:
 - a) un Allenatore indicato dal Comitato o Delegazione Regionale fra i tesserati del territorio con la qualifica di Allenatore di III o IV Livello;
 - b) un Arbitro indicato dal Comitato o Delegazione Regionale fra i tesserati del territorio con la qualifica di effettivo o benemerito;
 - c) un Allenatore designato dal CNT;
 - d) un Segretario.
4. La commissione di esame nazionale è formata da almeno due dei seguenti componenti:
 - a) il Responsabile Tecnico CNT;
 - b) un Allenatore designato dal CNT;
 - c) un Arbitro designato dal CNA scelto fra gli effettivi o benemeriti;
 - d) un Allenatore Paralimpico di secondo livello o superiore;
 - e) un Segretario.
5. Gli esaminatori e le commissioni sono tutti nominati dal CNT. Esclusivamente per gli esami del IV Livello il CNT concorderà i componenti con la Scuola dello Sport.
6. Per la formazione, l'aggiornamento e gli esami dei Tecnici Esperti, il CNT potrà nominare Allenatori di III o VI Livello presenti nel territorio al fine di agevolare la formazione di base dei Preparatori.
7. Per la formazione, l'aggiornamento e gli esami degli Istruttori Esperti, il CNT potrà incaricare Allenatori di II Livello presenti nel territorio al fine di agevolare la formazione degli Istruttori.

Art. 22 Albo Allenatori; Elenco Tecnici Esperti; Elenco Istruttori Esperti

1. L'Albo Allenatori è la raccolta nominativa ufficiale degli Allenatori, titolari di tessera, che abbiano ottenuto una qualifica tecnica federale.
2. L'Albo è redatto dal CNT sulla base delle risultanze dei percorsi qualificanti e dei livelli acquisiti.
3. L'Albo è suddiviso in quattro livelli, uno per ogni Livello di competenza e in due distinte sezioni riservate rispettivamente agli allenatori fuori quadro e agli allenatori provenienti da federazione estera.
4. L'Albo deve recare ad ogni iscritto:
 - a) nome e Cognome;
 - b) luogo di residenza;
 - c) qualifica.
5. All'inizio di ogni anno l'Albo deve essere aggiornato. Esso è conservato agli atti della Segreteria Federale e pubblicato sul sito della F.I.H.
6. L'albo dei Tecnici di IV Livello Europeo è di competenza della Scuola dello Sport, a cui si dovrà rivolgere la CNT tramite la Segreteria Federale per avere l'elenco aggiornato anno per anno.
7. Nell' Elenco Esperti di Preparazione Fisica/Portieri, Allenatori Indoor, Allenatori H5s, Allenatori Paralimpici, Istruttori e Formatore F.I.H., sono le raccolte nominative ufficiali degli Esperti abilitati e tesserati, suddivisi per regione di appartenenza e aggiornato con gli stessi criteri indicati nei commi precedenti.

Art. 23 Cancellazione dall'Albo Allenatori

1. La cessazione della permanenza nell'Albo Allenatori consegue alla esclusione definitiva degli allenatori disposta d'ufficio dal CNT quando:
 - a) l'Allenatore abbia presentato espressa domanda di recesso;
 - b) l'Allenatore non abbia rinnovato il tesseramento alla F.I.H. per cinque anni sportivi consecutivi;
 - c) l'Allenatore sia stato radiato dalla F.I.H.
 - d) l'Allenatore si trovi in una posizione di incompatibilità prevista dallo Statuto.
2. Gli allenatori esclusi definitivamente cessano, a tutti gli effetti, di far parte del CNT della F.I.H.

Art. 24 Cancellazione dall'Elenco Tecnici Esperti e dall'Elenco Istruttori Esperti

1. I Tecnici esperti ed Istruttori esperti, per mantenere l'idoneità ad operare e l'iscrizione nell'Elenco, dovranno annualmente provvedere al rinnovo del tesseramento federale, in mancanza del quale si procede alla cancellazione.
2. Per la riammissione si veda il successivo Art. 24.
3. I Tecnici Esperti - Allenatori Indoor e Allenatori H5s e Allenatori Paralimpici seguono il precedente Art.23 e successivo Art. 25
4. L'esperto radiato per decisione degli Organi di Giustizia è escluso dall'Elenco.

Art. 25 Allenatori Fuori Quadro

1. La collocazione "fuori quadro" consiste nel passaggio del nominativo di un Allenatore da una delle qualifiche di cui al precedente Art. 7, dall'Albo Allenatori alla sezione "fuori quadro" e si interrompe la possibilità di operare con le funzioni da tecnico nei tornei agonistici e viene disposto con provvedimento del CNT quando l'Allenatore:
 - a) abbia presentato espressa e motivata domanda in tal senso per impossibilità di esplicitare temporaneamente regolare attività;
 - b) non abbia osservato l'obbligo di aggiornamento richiesto dal CNT;
 - c) si trovi in una posizione di incompatibilità prevista dallo Statuto;
 - d) non abbia versato la tassa annuale di tesseramento alla F.I.H.
2. Gli Allenatori collocati fuori quadro verranno riammessi a seguito di domanda e qualora ritenuto necessario previa partecipazione a P.F.I. stabiliti dal CNT.
3. La riammissione nei quadri comporta la reintegrazione dell'Allenatore nel ruolo di appartenenza
4. Un allenatore sia proveniente da Federazioni Estere

Art. 26 Allenatori ed Esperti Provenienti da Federazioni Estere

1. Gli allenatori provenienti da Federazioni estere, su formale richiesta, con provvedimento emesso dal CNT e previa valutazione e riconoscimento dei corsi universitari, dei titoli tecnici conseguiti nella nazione di provenienza o altri corsi internazionali sono equiparabili totalmente o parzialmente a quelli italiani ed inseriti nei quadri tecnici con una delle qualifiche di cui al precedente art. 7 e nella speciale sezione dell'Albo Allenatori o nell'elenco Esperti.
2. L'equiparazione dei titoli deve essere valutata sulla base dei crediti stabiliti secondo il Sistema Nazionale Qualifiche per i diversi Livelli Nazionali. (si veda seguente Art.29)
3. Il riconoscimento parziale dei crediti potrà essere integrato attraverso P.F.I.

Art. 27 Tutela Sanitaria dei Tecnici

1. Per l'esercizio delle funzioni di Tecnico F.I.H., gli appartenenti dovranno essere in possesso di adeguata certificazione medica, attestante l'idoneità all'attività non agonistica come previsto dalle disposizioni del Regolamento Sanitario F.I.H.
2. La certificazione relativa dovrà essere conservata agli atti del Sodalizio che ha richiesto il tesseramento dell'Allenatore.
3. I Tecnici che procederanno al tesseramento individuale dovranno inviare copia del certificato di idoneità sportiva non agonistica alla Segreteria del CNT.

Art. 28 Modalità di Tesseramento

1. Tutti i Tecnici appartenenti alle qualifiche del presente Regolamento, all'inizio di ogni stagione sportiva devono espletare le formalità previste dalle norme in materia di tesseramento deliberate dal Consiglio Federale.
2. Il Consiglio Federale provvederà annualmente ad indicare le qualifiche riconosciute per partecipare ai Campionati. La relativa licenza di allenare viene rilasciata su richiesta del Tecnico tramite la Società di appartenenza.
3. Ogni candidato concluso il percorso formativo che rende idonei all'ottenimento delle qualifiche, dovrà espletare le formalità previste per primo tesseramento per il riconoscimento del livello tecnico ottenuto entro i termini previsti dalla determinazione del corso e non oltre il quadriennio olimpico di riferimento alla data di indizione

Art. 29 Disposizioni transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, gli Istruttori Promozionale iscritti all'Elenco transiteranno automaticamente nella nuova denominazione, senza valutazione dei crediti e senza sostenere esami, secondo il seguente schema: da Istruttore Promozionale - a Istruttore
2. Il CNT, per ogni interpretazione e adeguamento operativo del Settore, applicherà le disposizioni del Sistema Nazionale di Qualifiche degli Operativi Sportivi (SNaQ) e SNaQ-CIP per le attività Paralimpiche, attuando, se necessarie, opportune sinergie con il Comitato Paralimpico, Scuola dello Sport ed istituti universitari.
3. Il CNT, nell'ambito dei criteri di valutazione contenuti nello SNaQ, determina le modalità quantitative e qualitative per la valutazione dei punti di credito, relativi all'ottenimento del riconoscimento parziale o totale delle qualifiche indicate nell'articolo 7 e successivo Art.26 del presente Regolamento.
4. Il CNT, nell'ambito della valutazione dei punti di credito riferiti a percorsi formativi universitari, potrà applicare quanto previsto nel precedente comma 3.
5. Il prospetto contenente l'indicazione dei punti di credito, di cui al comma precedente, deve essere approvato dal Consiglio Federale e sarà allegato quale appendice al presente Regolamento.

Art. 30 Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio Federale, entra in vigore dopo l'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

